**Cassazione: anche se la coppia è già in crisi, l'amante può essere motivo di addebito. Vediamo perché**

È vero la coppia era in crisi da anni, ma la **relazione extraconiugale** di lui è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. È stata quest’ultima, pertanto, la vera **causa del crac familiare**, tale da comportare **l’**[**addebito della separazione**](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/separazione/addebito-separazione.asp) **al marito.**

Lo ha deciso la Corte di **Cassazione**, con sentenza **n. 24156 del 12 novembre 2014**, intervenendo in un giudizio di [separazione tra coniugi](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/separazione/separazione-personale-coniugi.asp), concluso in appello con la pronuncia di addebito nei confronti dell’ex marito, con la previsione di un assegno mensile di mantenimento a favore dei figli e della ex moglie, nonché con l’assegnazione alla stessa dell’abitazione familiare.

Inutili le doglianze dell’uomo che, negando la relazione extraconiugale, si appellava alla **preesistente insanabile rottura del legame affettivo** con la moglie, contestando altresì l’assegnazione in toto della casa coniugale, senza considerare la **possibilità di una divisione dell’immobile idonea a contemperare gli interessi in gioco**, quali il diritto di proprietà dell’abitazione familiare.

La S.C., infatti, ha condiviso la valutazione della corte di merito circa l’esistenza della relazione extraconiugale, da parte del marito, provata dalla ripetuta frequentazione “*con chiari indici di comportamento trascendenti un mero rapporto di amicizia*”.

Quanto alla preesistenza della crisi del rapporto matrimoniale, ha ritenuto la Cassazione che gli **elementi addotti dal ricorrente** non assumessero una valenza univoca e significativa, giacchè**intesi solo a dimostrare “*la sopravvalutazione degli elementi di prova relativi*** *alla esistenza di una* ***relazione extra-coniugalee la sottovalutazione*** *di quelli relativi alla* ***pregressa manifestazione di una crisi*** *matrimoniale*”, non essendo sufficienti, dunque, a superare la mera valenza di asserzioni soggettive e di conseguenza a provare che la pregressa crisi fosse tale da far cessare la cd. *“affectioconiugalis”,* aldilà della presenza di una relazione extraconiugale.

Quanto, infine, all’assegnazione della casa familiare, ha ricordato la Corte, “in tema di separazione personale dei coniugi, **il giudice può limitare l’assegnazione della casa familiare ad una porzione dell’immobile**, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell’ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell’intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione al lieve grado di conflittualità coniugale, **agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell’habitat domestico dei figli minori**”.

Nel caso di specie, la S.C. ha escluso, in accordo con la motivazione del giudice d’appello, che “la divisione dell’abitazione e l’assegnazione delle due porzioni ai genitori potesse ritenersi coerente all’interesse dei minori alla conservazione dell’habitat familiare e alla preservazione **da situazioni confusive e foriere di conflittualità**”; per cui ha respinto integralmente il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di giudizio. Per altri dettagli si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato.

[Cassazione Civile, sentenza 12 novembre 2014, n. 24156](http://www.studiocataldi.it/visualizza_sentenza.asp?id_notizia=16907)  
Fonte: [Cassazione: anche se la coppia è già in crisi, l'amante può essere motivo di addebito. Vediamo perché](http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16907.asp#ixzz3JbeRa8Ll)  
([www.StudioCataldi.it](http://www.StudioCataldi.it))

**Assegno divorzile: il patrimonio immobiliare dell’ex marito che non incide sul tenore di vita diventa irrilevante per il calcolo del mantenimento. La sentenza e i precedenti**

Con l’ordinanza **n. 23088 depositata il 30 ottobre** scorso e di cui si è data notizia su questo portale (*Vedi:*[*Non cambia il mantenimento se l'ex ha immobili che rendono poco - in allegato il testo dell'ordinanza*](http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16841.asp)) , la **Cassazione** ha ribadito l’orientamento consolidato secondo il quale, la *ratio* dell’istituto è quella di tendere al **mantenimento del tenore di vita goduto dal coniuge durante la convivenza matrimoniale**.

E' noto che nella comparazione delle contrapposte capacità patrimoniali si tiene conto anche del patrimonio immobiliare e non solo del reddito da lavoro, ma se nel caso specifico gli immobili **dell'ex marito non hanno inciso sul tenore di vita essi diventano irrilevanti ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'**[**assegno di mantenimento**](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/assegno-di-mantenimento/)**.**

Su questo assunto, la Cassazione ha quindi rigettato il ricorso dell’ex moglie, la quale impugnava la sentenza della Corte d’Appello che non le attribuiva l’assegno divorzile richiesto, lamentando la mancata considerazione della consistenza del patrimonio immobiliare posseduto dal marito.

Concordando con il giudice territoriale, la S.C. ha affermato, invece, che il **patrimonio** dell’ex coniuge, pur essendo stato preso in considerazione, forniva **redditi talmente scarsi da non poter incidere in modo decisivo sul tenore di vita** familiare, per cui, pur potendo presumere “*la possibilità di un futuro aumento del reddito*” di costui, in ragione degli immobili posseduti, essendo allo stato attuale i redditi complessivi della moglie analoghi a quelli del marito, non rilevava ai fini di una eventuale determinazione dell’assegno di divorzio.

Per giurisprudenza consolidata, ha concluso, infatti, la Corte, “*le condizioni economiche delle parti vanno considerate in concreto e non sulla base di un apprezzamento soltanto probabilistico*”.

Sono diversi i rpecedenti della Cassazione in cui si fa riferimento al valore del patrimonio immobiliare e alla sua incidenza nella determinazione del diritto al mantenimento. Qui sotto riportiamo tre massime selezionate tra quelle di maggiore interesse:

Cassazione Civile n. 2747/2011  
Al coniuge che dispone di un reddito di per sé congruo, ma **non tale da consentire la conservazione dell'elevatissimo tenore di vita condotto durante la convivenza matrimoniale**, grazie all'eccezionale posizione reddituale e soprattutto patrimoniale dell'altro coniuge, compete un [assegno divorzile](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/divorzio/assegno-divorzile.asp), in misura tale da assicurare - almeno in via tendenziale e parziale - **il raggiungimento di standard di vita vicini a quelli già goduti** (nella specie, la Corte, ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto alla ex moglie un mantenimento di 5.000 mensili perché il marito era titolare di un reddito molte volte superiore a quello della moglie, e soprattutto aveva un consistente patrimonio immobiliare).  
  
  
Cassazione civile n. 5492/2001  
Nel caso in cui il patrimonio immobiliare del coniuge che chiede l'[assegno di mantenimento](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/assegno-di-mantenimento/) e gli eventuali suoi redditi non patrimoniali non siano in grado di assicurargli il mantenimento del pregresso tenore di vita senza doversi ricorrere alla loro, sia pure parziale, alienazione, prima di potergli negare il diritto all'assegno il giudice deve esaminare quale sia la posizione economica complessiva del coniuge nei cui confronti l'assegno sia richiesto, per verificare se sia tale da consentire (nel bilanciamento dei rispettivi interessi, nel quadro di quelli della famiglia nel suo insieme), attraverso la corresponsione di un [assegno di mantenimento](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/assegno-di-mantenimento/), di conservare ad entrambi i coniugi il pregresso tenore di vita, senza intaccare il patrimonio di nessuno di loro.  
  
  
Cassazione civile n.5446/81  
L'entità dell'[assegno di mantenimento](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/assegno-di-mantenimento/), in caso di separazione personale, è determinata (in base a quanto dispone l'art. 156 c.c.) in rapporto alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato, ma ciò **non esclude che debba essere presa in considerazione anche l'entità del patrimonio in sè**, a prescindere dal reddito, non solo dell'obbligato ma anche del coniuge beneficiario, poiché la parola **circostanze** si riferisce sia alle ragioni della decisione che alle sostanze: pertanto, il giudice del merito, ove le sostanze siano costituite da un patrimonio immobiliare, deve tener conto sia del valore intrinseco degli immobili, sia del reddito che in concreto essi producono, mentre è erroneo un criterio estimativo che consenta una sottovalutazione degli immobili solo perché, al momento in cui l'esame è compiuto, è modesto il reddito da essi prodotto.

Fonte: [Assegno divorzile: il patrimonio immobiliare dell’ex marito che non incide sul tenore di vita diventa irrilevante per il calcolo del mantenimento. La sentenza e i precedenti](http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16859.asp#ixzz3Jbex7G6r)  
([www.StudioCataldi.it](http://www.StudioCataldi.it))

|  |
| --- |
| **l licenziamento del figlio maggiorenne, se incolpevole, è sufficiente per conservare il diritto al mantenimento (Corte di Cassazione – Sesta Sez. Civile – ordinanza 11 settembre 2014 n. 19182 )** |
|  |

L’obbligo dei genitori di concorrere fra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell’art. 148 c.c.c non cessa “*ipso facto*” con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimi, ma perdura, immutato, finchè il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di una attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il giovane abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione.

Pertanto il dovere genitoriale al mantenimento non dipende dall’età del figlio, ma dal raggiungimento da parte del medesimo di una situazione di indipendenza economica alla quale è da equipararsi il mancato conseguimento della stessa per cause imputabili al figlio come pigrizia o scarsa volontà di applicarsi (Cass. n. 14123/2011; Cass. n. 11828/2009).

Circostanze che sicuramente non riguardano il caso di specie, rispetto al quale la Suprema Corte di Cassazione, confermando quanto deciso dalla Corte d’Appello di Bari, sciogliendo ogni dubbio giurisprudenziale in materia, con ordinanza n. 19182 dell’11 settembre 2014, rigettava la richiesta di un padre che chiedeva la revoca dell’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, confermandone il sostentamento.

Decisione che trovava fondamento nell’encomiabile scelta del giovane a cercare di rendersi autosufficiente alla sola età di 23 anni, subendo, dopo un breve periodo di lavoro, un incolpevole e non voluto licenziamento, senza alcuna attivazione di ammortizzatori sociali (cassa integrazione, ecc.), la cui assenza induceva Piazza Cavour a considerare tale posizione lavorativa di tipo precario, sinonimo di instabilità ed insicurezza economica-sociale, priva di una concreta prospettiva di indipendenza, tale da consentire un reddito corrispondente alla professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle attitudini ed aspirazioni del lavoratore (Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012), legittimando il figlio maggiorenne a conservare il diritto al mantenimento.

|  |
| --- |
| **Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla prova del dna e il suo valore “probatorio” nel giudizio di riconoscimento della paternità naturale** |
|  |

**1.** Autorevole dottrina [1], nel commentare la giurisprudenza della corte di cassazione relativa al valore probatorio da riconoscere al rifiuto della parte di sottoporsi a esami ematologici, nell'ambito del giudizio di riconoscimento della paternità naturale, ha   premesso come, secondo l'insegnamento della suprema corte, in assenza di una prova circa gli effettivi rapporti tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento, il giudice possa desumere argomenti di prova dal comportamento della parte convenuta, fino a trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda esclusivamente dalla condotta processuale del preteso padre, globalmente considerata e posta in correlazione con le dichiarazioni della madre. In altri termini, secondo la giurisprudenza, il rifiuto ingiustificato del preteso padre di sottoporsi agli esami biologici finisce per essere parificabile al rifiuto ingiustificato della parte di sottoporsi all'ispezione, con l'aggiunta che solo su tale base il giudice può accoglier la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di paternità. Così ragionando però, si osserva, si finisce con il dire che il giudice può considerare ammesso il fatto che con il mezzo di prova che non si è potuto esperire si voleva dimostrare proprio sulla base della semplice condotta processuale di una delle parti, che lungi dall’assumere il connotato di un mero argomento di prova, finisce per diventare una vera propria prova, valutabile ai sensi dell'articolo 116 primo comma codice di procedura civile.

Le perplessità così autorevolmente manifestate nei confronti dell'orientamento predetto impongono di sottoporre ad esame critico la giurisprudenza della corte in tema di valore attribuibile all’ingiustificato rifiuto di sottoporsi alla prova ematologica, da almeno due punti di vista; da un lato, è da valutare se l'equiparazione tra mancata partecipazione alla prova e dimostrazione del fatto da provare sia coerente con i principi e le regole che sovrintendono alla disciplina della valutazione dei mezzi di prova e al valore degli argomenti di prova del nostro sistema processuale; dall'altro lato, è opportuno domandarsi se il suddetto orientamento giurisprudenziale corrisponda effettivamente all'interesse delle parti,  sia  quello del genitore convenuto di veder tutelato il suo diritto di difesa che quello del figlio di conoscere effettivamente il proprio padre naturale, non accontentandosi di una verità meramente processuale, pur se idonea a garantire i suoi interessi economici, nel senso del mantenimento da parte del padre riconosciuto tale giudizialmente [2]. Per realizzare entrambi gli obiettivi appare necessario procedere nel senso di verificare quale sia concretamente ed effettivamente l'opinione della giurisprudenza in punto di prova necessaria all'accoglimento della domanda di riconoscimento di paternità, anche per  controllare se venga, al di là della delle massime, effettivamente accolta la domanda sulla base della sola mancata partecipazione alla prova ematologica ovvero se una tale circostanza non venga confrontata con altre complessivamente in grado di corroborare la fondatezza della domanda. Si tratta cioè di capire in che limiti in materia di riconoscimento di paternità si devii dalle regole relative ai mezzi di prova oppure se l'esame delle concrete vicende processuali dimostri, al contrario, un uso del valore riconosciuto dai comportamenti delle parti non eccessivamente lontano dalle regole codicistiche. Ove si dia risposta affermativa al primo interrogativo si tratta poi di valutare se esistano altri mezzi attraverso i quali combinare la necessità di riconoscere una tutela piena ed effettiva al concepito con quella di non accontentarsi di una verità meramente processuale, frutto di un iter giudiziale non rispettoso delle regole del giusto processo.

**2.** L'esame della giurisprudenza in materia di prova della fondatezza della domanda di accertamento della paternità naturale dimostra come convivano, di fatto, due orientamenti giurisprudenziali tra loro non perfettamente conciliabili, in una sorta di contrasto implicito di giurisprudenza che costituisce una costante dell’attuale contesto storico in svariate materie. Secondo un primo orientamento, infatti, l'accoglimento della  domanda  può effettivamente fondarsi esclusivamente sulla mancata partecipazione alla prova ematologica,in assenza di ogni prova del concepimento, ma ancora prima dell’esistenza di una relazione sentimentale/sessuale tra le parti. Emblematica tal senso è l'ultima pronuncia della corte di cassazione in materia, la numero 20235 del  19 novembre 2012. Nel caso di specie, infatti, si impugna una sentenza della corte d'appello di Trento che aveva rigettato il gravame proposto nei confronti di una pronuncia del tribunale dei minori con la quale si era accolta la domanda di accertamento della paternità naturale del genitore convenuto. In particolare, il convenuto lamentava la circostanza che data la sua impotenza sessuale, dimostrata dall'esistenza di una protesi alla quale era costretto, appariva poco probabile l'esistenza tra le parti di una relazione dalla quale poter generare un bambino, tanto più che non vi sarebbe agli atti nemmeno la prova che le parti si fossero conosciute, non avendo la parte attrice nemmeno depositato i tabulati telefonici dal quali evincere l'esistenza di una pur minima relazione tra loro. In ogni caso, aggiunge il ricorrente, non è possibile far derivare dal rifiuto di sottoporsi all'esame ematico le conseguenze che ne avrebbe  tratto il giudice del merito, considerando come, peraltro la ragione di un tale rifiuto apparirebbe giustificata dalla necessità di tutelare la propria riservatezza, già pesantemente violata dalla vicenda processuale nel suo complesso. La corte rigetta il ricorso, rimarcando  come è da escludere che il rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla prova ematologica possa essere valutato solo se sia stata già provata l'esistenza di rapporti sessuali tra il presunto padre la madre naturale, in quanto, da un lato, in tema di  dichiarazione giudiziale di paternità, il principio libertà di prova non tollera surrettizie limitazioni, nè mediante la previsione di una gerarchia tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità o la maternità naturale, nè nell'imposizione al giudice di merito di un ordine cronologico nell'ammissione di assunzione del mezzo di prova stesso. Dall'altro lato, e forse ai nostri fini ancor più significativamente, osserva la corte come è proprio la mancanza di riscontri oggettivi assolutamente certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova (o meglio, prova) dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti. Ne consegue che non sono necessari, ai fini dell'accoglimento della domanda, ulteriori riscontri probatori a conferma delle dichiarazioni della madre naturale perché possa darsi rilievo al rifiuto di sottoporsi alla prova ematologica, ove le ragioni di questo rifiuto non appaiono fondate su alcuna giustificazione plausibile. Un secondo orientamento giurisprudenziale, al contrario, tende a subordinare l'accoglimento della domanda di accertamento della paternità ad una dimostrazione dell'esistenza di fatti tali da rendere plausibile la circostanza, inserendo in questo contesto probatorio il rifiuto ingiustificato del convenuto, evidentemente non considerato da solo sufficiente a provare, sia pure in via indiziaria, l'esistenza del rapporto di filiazione. Indicativa in tal senso è la sentenza della corte di cassazione numero 9727 del 23 aprile 2010.  La Corte si trova ad esaminare un caso nel quale la prova della fondatezza della domanda viene rinvenuta dai giudici di merito sia dalla ammessa esistenza di una relazione tra le parti sia dalle dichiarazioni rese dai genitori del presunto padre convenuto i quali, secondo la testimonianza considerata attendibile, avevano in una circostanza dichiarato di” essere diventati nonni giovani”. In questo quadro probatorio, sufficientemente definito, si inserisce la mancata partecipazione all'esame ematologico, il quale, nella prospettiva della corte di cassazione, diventa un ulteriore elemento di  dimostrazione della fondatezza della domanda attorea.  Nella stessa direzione mi pare collocarsi Cass. n.10051 del 16 aprile 2008 [3]; a fondamento dell'accoglimento della domanda di riconoscimento i giudici di merito invocano una serie di testimonianze ritenute attendibili che confermerebbero la circostanza della paternità, a cui aggiungono la mancata partecipazione alla prova ematologica da parte dei convenuti (parenti del padre nel frattempo defunto), deducendo da un tale rifiuto l'esistenza di un argomento di prova, a nulla rilevando in senso contrario la circostanza che i convenuti stessi fossero soggetti diversi da quello cui la paternità era attribuita. La corte di cassazione conferma la sentenza di merito, osservando come dal complesso delle attività istruttorie svolte nel corso del processo si rivelasse l'esistenza di una relazione tra genitori naturali del concepito. A ciò aggiunge come nel giudizio di riconoscimento di paternità sia consentito al giudice del merito di fondare il proprio convincimento circa l'effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario. In questo contesto, aggiunge la sentenza, si giustifica il richiamo al rifiuto di partecipare alla prova ematologica nel senso che tale fatto **insieme ad altri elementi raccolti** è in grado di dimostrare la gravità e la concordanza degli indizi in ordine alla paternità. In altri termini, secondo la corte,  è necessario che il comportamento processuale dei convenuti si accompagni alla presenza di elementi presuntivi tali da far sì che il rifiuto della prova ematogenica si possa inscrivere nel complesso del quadro indiziario emergente dagli atti di causa.

Per comprendere le conseguenze che, sul piano della concreta dinamica processuale, derivano dall’uno o dall’altro dei suddetti orientamenti può essere utile esaminare Cass. 24 marzo 2006, n. 6694 [4], che al primo filone giurisprudenziale sembra aderire. Infatti, uno dei profili  sui quali era stata chiamata ad intervenire la corte atteneva alla legittimità della decisione del giudice di merito di considerare irrilevanti le prove contrarie richieste dal presunto padre, e dirette a dimostrare l'inesistenza di un rapporto affettivo tra le parti del giudizio. Osserva la corte come una tale decisione non appaia censurabile, nel senso che il comportamento processuale della parte consistente nel rifiuto di sottoporsi alla prova del DNA, impedendo l'unico accertamento idoneo a dirimere ogni dubbio sulla paternità contestata ben poteva costituire unica sufficiente fonte di prova della stessa, determinando al contempo l'irrilevanza e la mancanza di  decisività delle prove (nel caso di specie testimonianze) dirette ad escludere l'esistenza della paternità attribuita al convenuto. Si  rivela così un ulteriore corollario dell'orientamento criticato dalla dottrina esaminata all'inizio del lavoro; la decisività della ingiustificata diserzione della prova ematologica è tale da rendere irrilevante -superflua la prova contraria, diretta a dimostrare l'inesistenza del fatto da provare, superandosi così l'inferenza probatoria che autorevole dottrina riconosce all'argomento di prova, di per sé idoneo a fondare la decisione del giudice, ma mai in grado di giustificare il giudizio di superfluità della prova contraria, ove una tale prova si voglia ottenere utilizzando catalogo delle prove tipiche indicate nel codice civile (Proto Pisani). In altri termini, nella prospettiva da ultimo accolta, il rifiuto di partecipare alla prova ematologica assume il valore di prova in senso tecnico, tale da sola a fondare la decisione del giudice ed in grado di giustificare il giudizio di superfluità di tutte le prove eventualmente dirette a dimostrare l'inesistenza del fatto provato attraverso il comportamento processuale della parte. Da questo punto di vista, impressiona il confronto tra la sentenza da ultimo citata e la vicenda processuale da cui è scaturita Cass. 22 agosto 2006, n. 18224 [5];per giungere al convincimento circa la paternità del genitore convenuto i giudici utilizzano un imponente materiale istruttorio, costituito  da una serie di testimonianze in grado di dimostrare sia l’esistenza di una relazione tra le parti al tempo del concepimento che un atteggiamento dei soggetti coinvolti (ed in particolare, del presunto padre)  nell’immediatezza della nascita del bimbo tale da avvalorare la convinzione della fondatezza della domanda. In questo quadro probatorio, acquisito al processo, univocamente significativo nel senso che il convenuto sia il padre biologico del ricorrente, osserva la Corte, si colloca anche l’ingiustificato rifiuto di partecipare alla prova ematologica da parte del presunto padre, in grado di corroborare la convinzione dell’accoglibilità della domanda. Ciò che rileva ai nostri fini è la inespressa, ma inequivoca deviazione di questa giurisprudenza rispetto a quella precedente; se il rifiuto di partecipare alla prova ematologica costituisse davvero una prova da sola sufficiente a giustificare l’accoglimento della domanda di riconoscimento della paternità che senso avrebbe l’ammissione di ulteriori mezzi di prova, il cui espletamento è in grado di determinare, peraltro, un notevole allungamento dei tempi del processo?La risposta sembra essere nel senso che il suddetto rifiuto finisce per rilevare, secondo questa prospettiva, nell’ambito di una complessiva attività istruttoria( comunque necessaria), come strumento di convincimento del giudice più che come mezzo di prova in sè considerato, quasi coma una regola di giudizio posta a chiusura del sistema, cui fare ricorso nel caso in cui le prove raccolte non sono risultate sufficienti a radicare, sia pure su basi indiziarie,il  convincimento del giudice.

**3.** L’impressione di una non granitica opinione giurisprudenziale in punto di valore probatorio della mancata partecipazione alla prova del dna da parte del presunto padre appare poi confermato dall’esame di ulteriori pronunce che si sono occupate del tema. Si prenda, ad esempio, Cass. 9 giugno 2005, n. 12166 [6]; la Corte d’appello di Napoli accoglie la domanda di accertamento della paternità (rigettata in primo grado), proposta nei confronti dell’erede del presunto padre defunto, sulla base di una molteplicità di elementi indiziari, tra i quali assume rilievo la scomparsa della salma del defunto, allo scopo di impedire lo svolgimento di una perizia medico-legale sulla attribuzione della paternità. Secondo la Corte una tale circostanza può essere utilizzata dal giudice di merito quale mera presunzione ed indizio, liberamente valutabile in unione con altri elementi probatori; alla luce del quadro complessivo risultante dagli atti, osserva la sentenza, appare incensurabile la decisione del giudice di appello di accogliere la domanda. Sempre sulla stessa scia (cioè nel senso di considerare il rifiuto ingiustificato di partecipare alla prova ematologica come semplice indizio) si colloca Cass. n. 2907 del 27  febbraio 2002 [7]. Ancora una volta, nel rigettare il ricorso, con il quale si lamentava l’illegittimità della sentenza di merito nella parte in cui riconosceva valore al rifiuto, la Corte discorre di comportamento processuale  complessivo idoneo a fondare, ***nel contesto delle altre risultanze***, la affermazione della paternità naturale. Non diversamente va letta poi Cass. 7 novembre 2001, n. 13766 [8], resa all’esito di un giudizio nel quale la prova della paternità viene   raggiunta attraverso l’audizione di testimoni (che confermano l’esistenza di una relazione tra le parti al momento del concepimento); il rifiuto di sottoporsi alla prova ematologica, in questa chiave, assume il valore di ulteriore elemento di prova, in astratto da solo in grado di giustificare l’accoglimento della domanda, ma in concreto accompagnato sempre dalla ammissione di una prova in senso tecnico, tale da determinare il convincimento del giudice.  In altri termini,come afferma espressamente Cass. 17 novembre 2000, n. 14910 [9] “il rifiuto se ingiustificato assume rilievo soltanto in una valutazione complessiva di tutti gli elementi introdotti nel processo (..) consentendo al giudice di utilizzarle coniugandone il contenuto con altri argomenti di prova, onde fondare, sul risultato ermeneutico così complessivamente ottenuto, il proprio convincimento”.

**4.** In definitiva, dall'esame della giurisprudenza effettuato nelle pagine precedenti è possibile ricavare che esistono, al di là delle affermazioni di principio, due diverse modalità di valutazione del rifiuto della prova ematologica nell'ambito del giudizio di riconoscimento di paternità; secondo una prima tendenza, detto rifiuto può integrare quell'*ogni mezzo* con cui può essere data alla prova della paternità ai sensi dell'articolo 269 codice civile. Di conseguenza, non soltanto il giudice può considerare superflue o irrilevanti le prove contrarie, dirette a dimostrare l'inesistenza del rapporto parentale, eventualmente richieste dal convenuto, ma, coerentemente, potrebbe limitare la propria attività istruttoria alla fissazione della prova ematologica, traendo, se del caso, le conseguenze sul piano della prova della fondatezza della domanda che dall'ingiustificato rifiuto del convenuto sarebbe possibile dedurre. In altri termini, lo sviluppo coerente del presupposto da cui muove questa giurisprudenza dovrebbe essere la valutazione di maturità della decisione della causa per il solo fatto che il convenuto non ha consentito l'espletamento del suddetto mezzo istruttorio senza giustificato motivo, ritenendo non necessaria (se non addirittura inutile) l’ammissione di ulteriori mezzi di prova, fonte di allungamento dei tempi processuali e potenzialmente irrilevante sul piano dell’efficacia dimostrativa. Peraltro, una simile ricostruzione del valore da riconoscere al comportamento processuale della parte, e soprattutto le sue implicazioni pratiche suscitano più di una perplessità; per un verso, non si sottraggono alla puntuale critica mossa dalla dottrina innanzi citata. Attribuendo al rifiuto di sottoporsi alla prova ematologica la conseguenza di considerare provata la paternità si finisce per rovesciare sul piano teorico le nozioni che sovrintendono al rapporto tra prova dei fatti e convincimento del giudice, nel senso che si riconosce al mancato espletamento del mezzo di prova il valore di dimostrare il fatto che attraverso lo strumento processuale andava provato. Il punto merita una qualche specificazione: anche volendo attribuire rilevanza al contegno processuale delle parti  è difficile, per esempio, considerare come provato il fatto che si intende dimostrare attraverso una testimonianza se il mezzo di prova non si è potuto esperire a causa del comportamento di una delle parti. Nel caso della prova ematologica invece il mancato espletamento della prova verrebbe equiparato, sul piano della sua efficacia dimostrativa, alla prova esperita, quasi che si possano mettere sullo stesso piano i risultati della prova e la mancata adozione del mezzo di prova stesso. A ciò si aggiunga come, muovendosi su questa strada, si finisca per accontentarsi di una verità meramente processuale, anche quando sarebbe possibile, sia pure in via indiziaria, accertare sul piano di fatto l'eventuale paternità naturale.

**5.** Molto più convincente, in questa prospettiva, mi sembra allora l'orientamento che attribuisce mero valore indiziario al rifiuto di sottoporsi alla prova ematologica. Sul piano concreto esso determina la necessità di valutare tale comportamento processuale nel quadro delle risultanze dell'attività istruttoria, consentendo al giudice di accogliere la domanda solo in presenza di un’univoca lettura dei  fatti rilevanti, nel senso richiestosi dal codice civile (gravi precisi e concordanti). A ciò si aggiunga come, in coerenza con quanto precede, debba essere consentito al convenuto di provare l'inesistenza dei fatti costitutivi della domanda di riconoscimento di paternità, allo scopo di superare l'efficacia indiziaria attribuibile al contegno processuale della parte. In altri termini, non appare legittima la scelta del giudice di considerare irrilevanti, o meglio superflue, le prove richieste dal convenuto ove l'unica fonte di dimostrazione, anche indiziaria, del rapporto di parentela sia costituita dal rifiuto della parte di sottoporsi alla prova. Quest'ultima considerazione apre la strada ad un ulteriore profilo problematico, nascente dalla prospettiva qui accolta. Si tratta della necessità di verificare quale debba essere l'esito del giudizio ove l'unica fonte di convincimento del giudice possa essere costituita dalla ingiustificata diserzione della prova del DNA. Si pensi al caso, per la verità di difficile realizzazione, in cui non vi siano indizi o la prova di  fatti idonei a far presumere quanto meno l'esistenza di un rapporto tra le parti al momento del concepimento del figlio (né, ovviamente, il convenuto sia stato in grado di dare una prova contraria). Può il giudice accogliere la domanda e considerare provato il fatto costitutivo del diritto al riconoscimento sol perché il convenuto ha rifiutato la prova ematologia?La risposta al quesito, probabilmente, deve essere di segno positivo, ma non attraverso una ingiustificata equiparazione tra responsabilità del mancato espletamento della prova e dimostrazione del fatto da provare, quanto piuttosto lavorando sul concetto di responsabilità processuale, o meglio di utilizzo dello strumento processuale. A conclusione del processo infatti, deve essere consentita al giudice l'applicazione di una regola di giudizio la quale può consistere nell’addebitare alla parte che ha impedito lo svolgimento della prova le conseguenze, sul piano degli esiti della lite, del proprio comportamento processuale. Trasferendo l’efficacia del comportamento negligente della parte dal piano della prova a quello della regola di giudizio, di chiusura del sistema di tutela giurisdizionale di riconoscimento della paternità naturale si contemperano la necessità di tutelare il diritto di azione del ricorrente, che non può essere pregiudicato dalla scelta dell'altra parte di impedire l'espletamento della prova, con le garanzie del giusto processo e le regole che sovrintendono alla disciplina dei mezzi di prova, soprattutto in ordine alla loro valutazione nel nostro ordinamento processuale.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]  Consolo, *Spiegazioni di diritto processuale civile,*III, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, Torino. 2010, 125ss.

[2]  Sottolinea questo aspetto, per es., Valente, *Il rifiuto del preteso padre di sottoporsi alla prova del dna e l’interesse del minore a conoscere la propria ascendenza genetica*, in *Famiglia e diritto*, 2008, 251 ss., il quale rileva come la dichiarazione giudiziale in questi casi può soddisfare celate motivazioni di carattere meramente economico, che sono ben lontane da quelle più elevate esigenze di carattere umano connesse alla conoscenza reale del rapporto di filiazione.

[3] In *Famiglia e diritto,* 2008, 871, con nota di TACCINI, *Accertamento della paternità a fini successori e comparazione genetica collaterale.*

[4] Cfr. *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Filiazione* n. 73.

[5] In *Famiglia e diritto,* 2007, 243, con nota di FIORAVANTI, *Dichiarazione giudiziale di paternità: accertamento dei presupposti di fatto e di diritto.*

[6] Cfr. *Foro it.*, Rep. 2005, voce *Filiazione* n. 41.

[7] Cfr. *Foro it.,* Rep. 2002, voce *Filiazione*, n. 46.

[8] In *Famiglia e diritto,* 2002, 129, con nota di FRASSINETTI, *Prova ematologica e tutela della riservatezza*.

[9] Cfr. *Foro it.,*Rep. 2001, voce *Filiazione* n. 96.

**Cassazione: La ex moglie va mantenuta anche se si è laureata ed ha trovato lavoro**

Cari ex mariti, poche storie: anche se la vostra **ex moglie si è laureata ed ha trovato lavoro** dovrete **versarle il mantenimento**. E' quanto afferma la Corte di Cassazione (ordinanza n. 24420/14 depositata il 17 novembre 2014) in cui i Giudici di Piazza Cavour ribadiscono che **se c'è una sproporzione tra i redditi** dei due ex coniugi l'[assegno divorzile](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/divorzio/assegno-divorzile.asp) va riconosciuto sia pur in misura ridotta.

L'ex marito aveva proposto appello contro una sentenza del tribunale che aveva posto a suo carico un [assegno di mantenimento](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/assegno-di-mantenimento/) di 150 euro da versare in favore della moglie.

 L'uomo aveva contestato il fatto che la sua ex compagna **si era laureata in scienze naturali ed era stata assunta presso un Bio Parco** dove percepiva una retribuzione di circa 1.300 euro mensili, a cui andavano a sommarsi anche gli assegni familiari.

La donna inoltre aveva anche la **possibilità di utilizzare un appartamento** che gli era stato messo a disposizione dai genitori mentre lui, pur godendo di un reddito mensile di € 1800, ne avrebbe dovuti spendere 450 per il canone di [locazione](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/locazioni/la-locazione.asp) e avrebbe anche dovuto versare il mantenimento per il figlio.

La corte d'appello, rilevata la differenza di redditi tra gli ex coniugi ha ritenuto però giustificato il riconoscimento di un [assegno divorzile](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/divorzio/assegno-divorzile.asp) sia pur di modesta entità.

Nel ricorso per Cassazione l'ex marito aveva sostenuto che la disparità di reddito in realtà non vi era, dato che il suo doveva essere valutato al netto del canone di [locazione](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/locazioni/la-locazione.asp) e delle somme che comunque doveva versare per il mantenimento del figlio.

La Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tutto ciò che riguarda le contestazioni di merito mentre ha ritenuto infondati i motivi del ricorso laddove si censura la corretta applicazione dei criteri indicati dall'art. 5 della [legge n. 898/1970 (legge sul divorzio)](http://www.studiocataldi.it/normativa/raccolta_normativa.asp?id_legge=26) dato che, una volta accertata la disparità reddituale, anche se modesta, è possibile liquidare un [assegno divorzile](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/divorzio/assegno-divorzile.asp) e non appare fondata la deduzione secondo cui dovrebbe detrarsi solo dal solo reddito del marito il contributo al mantenimento del figlio che anche la moglie sostiene.

[Cassazione Civile testo ordinanza 17 novembre 2014, n. 24420](http://www.studiocataldi.it/visualizza_sentenza.asp?id_notizia=16964)   
  
  
Fonte: [Cassazione: La ex moglie va mantenuta anche se si è laureata ed ha trovato lavoro](http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16964.asp#ixzz3KGBacXWd)  
([www.StudioCataldi.it](http://www.StudioCataldi.it))

**Per la Corte di Cassazione il neonato concepito attraverso la pratica della maternità surrogata è in stato di abbandono e quindi adottabile**

Cassazione Civile, sezione I, 11.11.2014 n. 24001

FATTO

Una coppia di coniugi italiani, non potendo avere figli, è ricorsa alla tecnica della surrogazione di maternità in conformità alla Legge Ucraina che consente la pratica del c.d. “utero in affitto”. Giunti in Italia con il neonato, la coppia presenta all’anagrafe del Comune della propria città il certificato di nascita rilasciato in Ucraina.

A causa di forti sospetti sulla veridicità della dichiarazione di nascita, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni chiese che fosse dichiarato lo stato di adottabilità del minore.

Infatti, la signora aveva subito una isterectomia mentre il signore era affetto da oligospermia.

Il Tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale per il minore e lo affida ai Servizi Sociali con col[locazione](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/locazioni/la-locazione.asp) presso gli apparenti genitori.

 GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Nel corso del giudizio di primo grado, la Signora dichiara di non essere madre biologica del minore e che il concepimento è avvenuto ricorrendo alla surrogazione di maternità in conformità alla Legge Ucraina.

Il Tribunale, dopo aver accertato con consulenza tecnica d’ufficio che anche il signore non è il padre biologico del minore, ne dichiara lo stato di adottabilità, sospende i coniugi dall’esercizio della potestà, nomina un tutore e dispone il collocamento del minore presso altra coppia.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il tribunale prende atto che:

* nel corso del giudizio si è accertato che entrambi i coniugi non sono genitori biologici del minore;
* la pratica della maternità surrogata è vietata dall’art. 14 della Legge n. 40 del 19.02.2004;
* la Legge Ucraina consente di ricorrere alla tecnica dell’utero in affitto ma a condizione che gli ovociti non appartengano alla donna che esegue la gestazione e che almeno il 50% del patrimonio genetico del nascituro provenga dalla coppia.

Il Tribunale per i Minorenni affermava, quindi, che il contratto di surrogazione di maternità era da considerarsi nullo anche per la legge Ucraina.

GIUDIZIO D’APPELLO

La Corte d’Appello respinse il ricorso della coppia di coniugi sostenendo, tra le altre cose, che il certificato di nascita ucraino non poteva essere riconosciuto in Italia in quanto contrario all’ordine pubblico atteso che la Legge n. 40 vieta la surrogazione di maternità. Il minore, quindi, nato in ucraina e accudito dalla coppia, non era assistito né dai genitori né dai parenti. Ne conseguiva, pertanto, l’accertamento dello stato di abbandono ed infine la dichiarazione di adottabilità.

RICORSO IN CASSAZIONE

Anche la Cassazione respinge il ricorso della coppia di coniugi.

In particolare la Corte sostiene che “ è esatto che l’ordine pubblico non si identifica con le semplici norme imperative ma con i principi fondamentali che caratterizzano l’ordinamento giuridico. E’ invece inesatto affermare che questi principi si identifichino con i valori condivisi della comunità internazionale che il prudente apprezzamento del Giudice non può trascurare, armonizzandoli col sistema intero. L’ordine pubblico internazionale è il limite che l’ordinamento nazionale pone all’ingresso di norme e provvedimenti stranieri a protezione della sua coerenza interna; dunque non può ridursi ai soli valori condivisi dalla comunità internazionale, ma comprende anche principi e valori propri”.

Il divieto di surrogazione materna, quindi, per la Corte è  di ordine pubblico e non contrasta con la tutela del preminente interesse del minore. Il superiore interesse del minore è realizzato “ attribuendo la maternità a colei che partorisce e affidando all’istituto dell’adozione la realizzazione della genitorialità disgiunta dal legame biologico”.

Fonte: [Per la Corte di Cassazione il neonato concepito attraverso la pratica della maternità surrogata è in stato di abbandono e quindi adottabile](http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16926.asp#ixzz3KGCDEhw1)  
([www.StudioCataldi.it](http://www.StudioCataldi.it))

**La dichiarazione di disponibilità dei nonni non esclude lo stato di abbandono del minore. In allegato il testo della sentenza**

Cassazione Civile, sezione I, 16 Luglio 2014 n. 16280

E’ ravvisabile lo stato di abbandono del minore nonostante la dichiarazione di disponibilità dei nonni?

E’ il quesito al quale la Corte di Cassazione ha risposto fornendo un giudizio negativo in quanto **i nonni non hanno favorito adeguate condizioni di vita all’armonioso sviluppo psico – fisico dei minori**.

Le motivazioni poste alla base della decisione possono essere così sintetizzate.

L’articolo 1 della Legge sull’adozione e sull’affidamento prevede il diritto del minore di **essere educato nell’ambito della propria famiglia d’origine**. La Cassazione, però, richiamando un costante orientamento giurisprudenziale, afferma che **tale diritto del minore può subire limitazioni** quando la famiglia non è in grado di prestare in maniera permanente le cure necessarie né di assicurare l’obbligo di mantenere, educare, istruire i figli.

Inoltre, anche nel caso in cui al minore siano prestate le cure essenziali, occorre effettuare un’ulteriore indagine e quindi verificare che l’ambiente domestico sia in grado di garantire un equilibrato ed armonioso sviluppo della personalità del bambino.

L’articolo 12 della Legge sull’adozione e sull’affidamento richiede che i parenti entro il quarto grado abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore. Nel caso di specie, però, la situazione dei minori **si presentava particolarmente delicata** in quanto avevano subito abusi sessuali e [maltrattamenti in famiglia](http://www.studiocataldi.it/tag.asp?id=maltrattamenti-in-famiglia) ed i nonni, in seguito alle verifiche e agli accertamenti che si erano resi necessari, **sono risultati inidonei a sostituire o supportare i genitori** dei minori e non sono stati in grado di proteggerli dai comportamenti lesivi posti in essere dagli stessi.

La Cassazione, nel caso di specie, ha pertanto espresso il principio secondo cui "*in tema di dichiarazione dello stato di abbandono del minore, la disponibilità ad occuparsene manifestata da uno dei parenti entro il quarto grado, che alleghi di aver mantenuto rapporti significativi con il minore, deve essere valutata con particolare rigore nel caso in cui il fanciullo sia stato oggetto di abusi sessuali e/o maltrattamenti nella famiglia d’origine, e dunque colpito in modo gravissimo nella sua più profonda dimensione emotiva; pertanto, lo stato di abbandono può essere escluso soltanto in presenza di rapporti pregressi ed attuali, fra il minore ed il predetto parente, caratterizzati da una sufficiente “autonomia” di tale congiunto dai genitori e tali da assicurare, direttamente o mediante sostegni esterni, una situazione affettiva, morale e materiale, da accertare con riscontri obbiettivi, idonea a prefigurare un adeguato equilibrio psicofisico e l’armonioso sviluppo della sua personalità".*

[Corte di Cassazione testo sentenza 16 luglio 2014 n. 16280](http://www.studiocataldi.it/visualizza_sentenza.asp?id_notizia=16704)  
  
Fonte: [La dichiarazione di disponibilità dei nonni non esclude lo stato di abbandono del minore. In allegato il testo della sentenza](http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16704.asp#ixzz3KjCxvZYU)  
([www.StudioCataldi.it](http://www.StudioCataldi.it))

**Assegno divorzile e breve durata del matrimonio. La recente sentenza della Cassazione (n.18722/2014)**

L'art. 5 della Legge sul divorzio (L. n. 898/1970) indica vari criteri cui il giudice si attiene nel quantificare l'entità dell'[assegno divorzile](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/divorzio/assegno-divorzile.asp) dovuto al coniuge. Tuttavia, secondo la sentenza della Cassazione n. 18722 del 04/09/2014, **il giudice può determinare l'importo di detto assegno** anche tenendo conto della **breve durata del matrimonio**, non essendo tenuto a considerare analiticamente tutti gli altri criteri indicati dal suddetto art. 5. Il giudice può dunque considerare solo quelli più rilevanti nel caso di specie (come appunto, il criterio della breve durata del matrimonio).

Nel caso in esame la Corte d'Appello di Roma, nel procedimento di divorzio tra due coniugi, poneva a carico del marito un assegno pari a 200 euro mensili in favore della moglie in virtù dell'Inadeguatezza dei mezzi di quest'ultima, comparati con quelli dell'ex marito e della breve durata (due anni) del matrimonio.

La ex moglie, avverso questa sentenza, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando l'erronea valutazione, da parte della Corte di Appello, dei criteri indicati dal comma sesto dell'art. 5 della l. n. 898 del 1970 (Legge sul divorzio) con particolare riferimento all'errata considerazione dei redditi e delle consistenze patrimoniali della ex moglie, non comparati ai medesimi elementi in capo all'ex marito.

In particolare, secondo l'ex moglie, non era stato valutato che **l'ex marito godeva di un reddito 16 volte superiore al suo e di un patrimonio ben più cospicuo** a fronte del reddito modestissimo della ex moglie e della mancanza di qualsiasi redditualità presente e futura dagli immobili di sua proprietà.

La Cassazione ha ritenuto inammissibile il suddetto motivo di ricorso e ha, tra l'altro, osservato che la Corte d'Appello ha correttamente verificato l'inadeguatezza dei mezzi della ricorrente rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio tenendo conto, ai fini della quantificazione dell'[assegno divorzile](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/divorzio/assegno-divorzile.asp), degli indici reputati più rilevanti tra quelli indicati nell'art. 5 comma sesto della I. n. 898 del 1970, non essendo tenuta a ripercorrerli analiticamente tutti.

In particolare, secondo la Cassazione, la Corte di Appello ha giustamente considerato prevalente - rispetto agli altri criteri indicati dal suddetto art. 5 - il criterio della durata del matrimonio, molto breve nel caso di specie.

**Si vedano anche:**  
» [Criterio della DURATA del MATRIMONIO nella determinazione dell'ASSEGNO DIVORZILE - Cass. Sez. VI ord. 4.9.2014 n. 18722](http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16533.asp)  
» [Cassazione: matrimonio di breve durata e assegno di mantenimento. Ecco il testo della sentenza e i precedenti giurisprudenziali](http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16455.asp)

Fonte: [Assegno divorzile e breve durata del matrimonio. La recente sentenza della Cassazione (n.18722/2014)](http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16515.asp#ixzz3KjDGv5FA)  
([www.StudioCataldi.it](http://www.StudioCataldi.it))

**Cassazione: va mantenuta anche la ex moglie che lavora se c'è un forte squilibrio tra i redditi**

L’ex marito è a capo di un’azienda floro-vivaistica, con serre e negozio espositivo e di rivendita, l’ex moglie invece vive del proprio lavoro da dipendente a basso reddito in un piccolo appartamento di proprietà e deve anche accudire due figli, uno dei quali portatore di handicap.

Un caso come tanti di cui si è occupata la Corte di Cassazione. Questa volta per stabilire se sia legittima la decisione dei giudici di merito di riconoscere un [assegno di mantenimento](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/assegno-di-mantenimento/) alla ex moglie anche se lei ha già un suo lavoro.

ADVERTISEMENT

**Secondo la Cassazione l'evidente squilibrio delle rispettive risorse economiche, legittima** la decisione dei giudici di merito di riconoscere un [**assegno divorzile**](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/divorzio/assegno-divorzile.asp)a favore della donna.

Così la sesta sezione civile della **Corte di Cassazione con ordinanza n. 19382 depositata il 15 settembre 2014**, ha confermato le statuizioni dei giudici di merito considerando **decisivo il notevolissimo divario economico sussistente tra i due ex coniugi.**

Per giurisprudenza ampiamente consolidata (cfr., ex multis, Cass. n. 2156/2010), ha ricordato la Corte, “**l'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto** durante la convivenza matrimoniale".

La Corte ha considerato rilevante ai fini della valutazione positiva sulla determinazione dell’[assegno divorzile](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/divorzio/assegno-divorzile.asp), anche il “***personale contributo dato dalla moglie all'allevamento dei figli,*** *e in particolare l'accudimento del primogenito, portatore di un handicap senso-motorio che ancor oggi ne limita la possibilità di autonomia*”.

Al contrario ha considerato apodittiche “*le affermazioni del ricorrente circa la reiezione della domanda di invalidità del figlio maggiorenne*”, così come “*la circostanza che egli goda attualmente di una borsa di studio*”, la Suprema Corte **ha quindi rigettato il ricorso** condannando l’ex marito alle spese del giudizio.

[Corte di Cassazione ordinanza 15 settembre 2014 n. 19382](http://www.studiocataldi.it/visualizza_sentenza.asp?id_notizia=16557)  
  
  
Fonte: [Cassazione: va mantenuta anche la ex moglie che lavora se c'è un forte squilibrio tra i redditi](http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16557.asp#ixzz3KjDdldMX)  
([www.StudioCataldi.it](http://www.StudioCataldi.it))

**Sezioni Unite Cassazione: La separazione dei coniugi e la cessazione del comodato d'uso della casa familiare**

*Corte di Cassazione civile a sezioni unite, sentenza n. 20448 dl 29 Settembre 2014.*

L'intervenuta **separazione dei coniugi** non è di per sé fatto determinante e legittimante la revoca del [**comodato**](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/contratto/il-comodato.asp) **d'uso** sulla casa coniugale. Quando il [comodato](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/contratto/il-comodato.asp) è destinato a **soddisfare le esigenze della famiglia**, tale scopo permane **anche dopo la separazione.**

E' quanto chiarisce la Corte di Cassazione, pronunciatasi a sezioni unite per comporre un contrasto giurisprudenziale in merito.

La Corte spiega che nel [codice civile](http://www.studiocataldi.it/codicecivile) esistono due diverse discipline per il [comodato](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/contratto/il-comodato.asp): una inerente il [**comodato**](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/contratto/il-comodato.asp) **in senso stretto**, regolato agli articoli 1803 e 1809 c.c.; l'altra concernente il c.d. "[**comodato**](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/contratto/il-comodato.asp) **precario**" di cui all'art. 1810 c.c..

Nel primo caso il [comodato](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/contratto/il-comodato.asp) si costituisce con la **consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consenta di stabilire la scadenza contrattuale**.

Nel secondo caso **non vi è invece una previa pattuizione di un termine**, né è possibile desumere la destinazione che comodante e comodatario vogliono imprimere alla cosa; **solo in questo caso, quindi, sarebbe possibile** al comodante **richiedere la cosa in ogni momento**, senza particolari incombenze.

Nel caso esaminato dalla Corte la casa era stata concessa in [comodato](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/contratto/il-comodato.asp) d'uso ai coniugi e risultava evidente **il fine del** [**comodato**](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/contratto/il-comodato.asp) che era quello **di permettere il regolare svolgimento della vita familiare**. Tale destinazione, secondo i giudici del merito – interpretazione avallata anche dalle sezioni unite – **non viene meno a seguito della** [**separazione dei coniugi**](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/separazione/separazione-personale-coniugi.asp)**, se nella casa familiare restano la moglie e i figli a carico**.

Ciò non significa che, in ogni caso, debba essere tutelata in ogni caso la posizione del comodatario a discapito del comodante; la Corte specifica solamente che **è onere del giudice del merito indagare circa gli accordi presi dalle parti al momento dell'insorgere del contratto di** [**comodato**](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/contratto/il-comodato.asp), per poi procedere alla qualificazione del contratto nella prima o nella seconda categoria sopra esposta.

Sarà **onere delle parti** provare in corso di causa l'esistenza delle circostanze di fatto idonee a ricondurre la fattispecie all'uno o all'altro caso. Tale operazione è indispensabile per decidere quale tipo di disciplina codicistica applicare.

In definitiva, la Suprema corte rigetta il ricorso proposto dal comodante, le cui istanze erano state già respinte in primo e in secondo grado, esponendo il seguente **principio di diritto**: *“perchè l'assegnatario possa opporre al comodante, che chieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, è necessario che tra le parti (cioè almeno con uno dei coniugi, salva la concentrazione del rapporto in capo all'assegnatario, ancorchè diverso) sia stato in precedenza costituito un contratto di* [*comodato*](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/contratto/il-comodato.asp) *che abbia contemplato la destinazione del bene quale casa familiare senza altri limiti o pattuizioni. In relazione a questa destinazione, se non sia stata fissata espressamente una data di scadenza, il termine è desumibile dall'uso per la quale la cosa è stata consegnata e quindi alla destinazione della casa familiare, applicandosi in questo caso le regole che disciplinano questo istituto”*. In questo caso il comodante potrà **chiedere la restituzione** dell'immobile solo *“in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno”*, da provare in sede processuale.

Per approfondimenti ulteriori si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato.

[Vai al testo della sentenza delle Sezioni Unite n. 20448/2014](http://www.studiocataldi.it/visualizza_allegati_news.asp?id_notizia=16620)   
  
Fonte: [Sezioni Unite Cassazione: La separazione dei coniugi e la cessazione del comodato d'uso della casa familiare](http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16620.asp#ixzz3KjDr0GOb)  
([www.StudioCataldi.it](http://www.StudioCataldi.it))

**Cassazione: un grave stato di salute dell'ex marito può comportare la revoca del mantenimento**

Ancora una volta la Cassazione torna a occuparsi dell'[**assegno di mantenimento**](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/assegno-di-mantenimento/).

Questa volta per chiarire che uno **stato di salute talmente precario** da compromettere la capacità lavorativa di un padre può legittimare la **revoca dell'**[**assegno di mantenimento**](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/assegno-di-mantenimento/) **persino in favore dei figli minorenni**.

Nel caso preso in esame dai giudici di piazza Cavour il Tribunale di Viterbo,  in un giudizio di separazione, aveva fissato in 400,00 euro, l’obbligo di mantenimento dei due figli minorenni (oltre al 50% per le spese di carattere straordinario) a carico dell’ex marito.

L’uomo ricorreva in appello chiedendo la **revoca dell’assegno,** sostenendo di essere disoccupato, **privo di qualsiasi reddito e in condizioni di salute** tali da **compromettere gravemente la sua capacità lavorativa**.

La Corte d’Appello di Roma rigettava il ricorso considerando "inattendibili" le deduzioni dell'appellante.

Di diverso avviso la Cassazione che con ordinanza **n. 20145 del 24 settembre 2014**, ha considerato “*apodittica*” la motivazione con cui il giudice di merito, il quale aveva ritenuto di escludere l'incidenza delle condizioni di salute sulla capacità lavorativa, considerata la giovane età dell’uomo e l’assenza, nella documentazione prodotta, di invalidità fisiche incompatibili con qualsiasi impiego.

Per la S.C., invece, **l’incidenza delle condizioni di salute sulla capacità lavorativa va approfondita,** sulla base della documentazione prodotta, **valutando anche l’opportunità di una consulenza medico-legale.**

Né possono valere ad escludere la necessità di **una più compiuta disamina** sullo stato di salute del ricorrente (e, dunque, sull’eventuale inidoneità al lavoro), le lamentele dell’ex moglie in ordine alle volontarie dimissioni dello stesso dal suo precedente impiego (dipendente Rai) per dedicarsi solamente a lavori saltuari come venditore ambulante nei mercati domenicali.

Il caso dovrà essere ora nuovamente esaminato dalla Corte d’Appello di Roma.

[Testo ordinanza Corte di Cassazione 24 settembre 2014, n. 20145](http://www.studiocataldi.it/visualizza_sentenza.asp?id_notizia=16609)  
  
Fonte: [Cassazione: un grave stato di salute dell'ex marito può comportare la revoca del mantenimento](http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16609.asp#ixzz3KjELYaHx)  
([www.StudioCataldi.it](http://www.StudioCataldi.it))

**Lui è infedele e violento e lei è pronta a scappare con i suoi soldi. Per la Cassazione la separazione va addebitata a entrambi**

**Lui, infedele, dedito all’alcool e violento**, minacciava, offendeva e picchiava la moglie. **Lei,** d’altro canto, dopo aver abbandonato il domicilio familiare per un lungo viaggio in Australia, pagato da un altro, **era pronta a scappare con i soldi del marito** e lo aveva fatto anche **ricoverare in un ospedale psichiatrico**, minacciando di rifarlo.

È questa la vicenda portata all’attenzione della Corte di **Cassazione**, per la quale non sussistono dubbi: **la condotta pessima dei due coniugi rende la separazione addebitabile ad entrambi**. In simile contesto, si legge, infatti, nella sentenza **n. 19002 depositata il 10 settembre 2014** dalla prima sezione civile, sia il marito che la moglie sono innegabilmente “*responsabili della intollerabilità della prosecuzione della convivenza*”.

Così esprimendosi, la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Trento, la quale aveva completamente ribaltato la decisione del tribunale di Bolzano che, in primo grado, aveva dichiarato la [separazione giudiziale](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/separazione/separazione-giudiziale.asp) dei due coniugi, senza addebito ad alcuno, condannando anche il marito a versare l’[assegno di mantenimento](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/assegno-di-mantenimento/) alla moglie.

Rigettando l’appello, la corte territoriale, sulla base delle acquisizioni probatorie e alla luce dei comportamenti reciproci tenuti dall’uomo e dalla donna, riteneva invece addebitabile la separazione ad entrambi, revocando il contributo al mantenimento dell’ex moglie.

Secondo la corte trentina, infatti, **sia il marito che la moglie “*avevano violato regole imperative e inderogabili****, sicché non era possibile stabilire una graduazione nella violazione dei rispettivi doveri coniugali, avendo contribuito entrambi a rendere insostenibile la convivenza*”.

A nulla sono valse, dunque, le doglianze della moglie nel ricorso per Cassazione, vertenti su un’asserita “*omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione*” della corte d’appello, la quale, secondo la donna, perveniva al proprio convincimento, attraverso un percorso logico derivante da episodi riportati “*molto sommariamente*” e confermati “*da alcuni testi, senza un vero esame istruttorio, senza cioè, cercare riscontri a tali episodi, alcuni dei quali verificatisi in epoca successiva alla* [*separazione dei coniugi*](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/separazione/separazione-personale-coniugi.asp) *e senza esaminare l’attendibilità dei testi*”.

La S.C., infatti, **confermando la statuizione della corte territoriale**, ha ribadito l’insindacabilità della valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice del merito, ritenendo inidoneo qualsiasi rilievo “*a determinare un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza, nel rigettare l’appello principale e quello incidentale degli ex coniugi*”.

Invero, secondo la Cassazione, la corte d’appello ha giustamente ritenuto **addebitabile la crisi del rapporto matrimoniale a ciascuno dei coniugi**, cosicché non era possibile né l'accoglimento dell'appello principale del marito, finalizzato ad ottenere l’[addebito della separazione](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/separazione/addebito-separazione.asp) in capo alla moglie quale presupposto per l'accoglimento della domanda di condanna della stessa alla corresponsione in suo favore dell'[assegno di mantenimento](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/assegno-di-mantenimento/), né l'accoglimento dell'appello incidentale della moglie, atto a conseguire l'accertamento della esclusiva responsabilità del coniuge nella causazione della crisi coniugale.

Ritenendo, pertanto, **infondate tutte le censure** ed evidenziando che la corte di merito “*ha fornito ampia ed articolata motivazione del proprio convincimento in ordine alla responsabilità di entrambi i coniugi nella crisi del matrimonio,* ***analizzando puntigliosamente il materiale probatorio*** *dal quale ha ritenuto che emergesse, di volta in volta,* ***la dimostrazione del contributo offerto da ciascuno di essi all’intollerabilità della prosecuzione della convivenza***”, i giudici di piazza Cavour **hanno rigettato il ricorso** condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Fonte: [Lui è infedele e violento e lei è pronta a scappare con i suoi soldi. Per la Cassazione la separazione va addebitata a entrambi](http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16510.asp#ixzz3KjGIx6y1)  
([www.StudioCataldi.it](http://www.StudioCataldi.it))

**Cassazione: non è possibile chiedere contestualmente l'addebito della separazione e il risarcimento danni da infedeltà**

- *Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 18870 dell'8 Settembre 2014.*

Nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi non è possibile proporre contestualmente alla **domanda di addebito** anche la **richiesta di risarcimento del danno morale per condotta denigrante tenuta dal coniuge colpevole di tradimento**.

Le due domande devono quindi essere proposte separatamente anche se la cosiddetta "causa petendi" è in parte la stessa.

Sappiamo bene quanto possa risultare difficile oggi attribuire la colpa della crisi matrimoniale a chi ha tradito ed ottenere il risarcimento danni. Ma le cose adesso si complicano perché di cause bisognerà farne due.

Va poi considerato che più volte la Cassazione ha affermato che ai fini dell'[addebito della separazione](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/separazione/addebito-separazione.asp) è necessario dimostrare che la violazione dei doveri coniugali è **intervenuta prima della crisi matrimoniale** e che non ne sia stata dunque l'effetto. (Si veda in proposito la [raccolta di articoli in cui la cassazione parla del tradimento e delle conseguenze legali dell'infedeltà coniugale](http://www.studiocataldi.it/tag.asp?id=tradimento)).

In questa nuova sentenza la Corte si occupa degli aspetti procedimentali spiegando che l'articolo 40 del [codice di procedura civile](http://www.studiocataldi.it/codiceproceduracivile/codiceproceduracivile.asp) "consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. 'per subordinazione' o 'forte'".

Nel caso di specie però "*La connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla previsione dell'art. 33* [*codice di procedura civile*](http://www.studiocataldi.it/codiceproceduracivile/codiceproceduracivile.asp) *- trattandosi di causa tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi – rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione forte. Ne consegue che le due domande non potevano essere proposte nel medesimo giudizio".*

Nella stessa sentenza la Corte Ha avuto occasione di parlare anche dei criteri a disposizione del giudice, per valutare se vi sia o meno divario tra i redditi dei soggetti e per decidere in merito alla determinazione dell'[assegno di mantenimento](http://www.studiocataldi.it/guide_legali/assegno-di-mantenimento/).

In merito la Corte ricorda che la ratio dell'istituto dell'assegno di mantenimento è quella di consentire al coniuge economicamente svantaggiato di mantenere il medesimo tenore di vita conservato in pendenza di matrimonio. Il giudice del merito ha "ragionevolmente preso in considerazione **il livello reddituale raggiunto dai coniugi nell'ultimo anno di convivenza**, al culmine di una notevole progressione (di carriera professionale)"; a nulla è valsa la circostanza che la donna, soggetto debole, oltre a un discreto reddito personale da lavoro dipendente, sicuramente molto inferiore rispetto a quello percepito dal marito, beneficiasse di una rendita derivante da un investimento operato in ambito immobiliare. Il giudice valutato il patrimonio del soggetto debole "**in termini di redditività**", decidendo per l'inadeguatezza di questo rispetto a quanto precedentemente goduto grazie alla convivenza.

 Per saperne di più si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato.

[Vai al testo della sentenza 18870/2014](http://www.studiocataldi.it/visualizza_allegati_news.asp?id_notizia=16503)  
  
Fonte: [Cassazione: non è possibile chiedere contestualmente l'addebito della separazione e il risarcimento danni da infedeltà](http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16503.asp#ixzz3KjGowgoW)  
([www.StudioCataldi.it](http://www.StudioCataldi.it))

**Cassazione: il buon rapporto tra coniugi separati non è indice di riconciliazione**

Con l'ordinanza numero 24833 del 21 novembre 2014, la VI sezione civile della Corte di Cassazione si è espressa sulle condizioni che devono sussistere affinché si possa configurare la c.d. **riconciliazione fra i coniugi dopo la separazione**. Come è noto, infatti, la riconciliazione ha l'effetto di far cessare la separazione legale.

Nel caso di specie uno dei coniugi contestava l'effettività della separazione che, nonostante l'omologa del giudice di primo grado, **non era mai intervenuta realmente**.

Secondo una consolidata giurisprudenza alla quale aderisce anche il giudice di ultima istanza, **la riconciliazione coniugale** non può consistere nel mero ripristino della situazione quo ante, bensì **si sostanzia nella ricostituzione del consorzio familiare** attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il **superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza** e che si concretizzino in un comportamento non equivoco **incompatibile con lo stato di separazione**.

Anche il giudice di secondo grado nel respingere l'appello aveva posto alla base della sua decisione tali principi.

Per ciò che concerne il rigetto della richiesta di ammissione della prova per testi, la corte territoriale ha ritenuto la prova irrilevante in quanto diretta ad attestare circostanze che potrebbero essere interpretate oggettivamente solo come la **manifestazione della conservazione di un buon rapporto fra i coniugi** dopo la separazione ma non anche come un insieme di comportamenti univoci e incompatibili con la volontà di proseguire la separazione.

Alla luce di questi principi, la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

[Corte di Cassazione, testo ordinanza 21 novembre 2014, n. 24833](http://www.studiocataldi.it/visualizza_sentenza.asp?id_notizia=16981)   
  
Fonte: [Cassazione: il buon rapporto tra coniugi separati non è indice di riconciliazione](http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16981.asp#ixzz3KqDBRCqK)  
(www.StudioCataldi.it)